

Rassegna

**di Diritto della Moda
e delle Arti**

dottrina
e giurisprudenza
commentata

Rivista semestrale

Fasc. 1/2022

dirittomodaearti.it

Rassegna di diritto della moda e delle arti

Rivista semestrale

Direttore scientifico

Prof. Enrico Damiani

Comitato di direzione

Enrico Al Mureden (Alma Mater Studiorum Università di Bologna), Andrea Barengi (Università degli Studi del Molise), Laura di Bona (Università degli Studi Carlo Bo), Enrico del Prato (Università degli Studi di Roma La Sapienza), Romolo Donzelli (Università degli Studi di Macerata), Laura Marchegiani (Università degli Studi di Macerata), Sandro Nardi (Università degli Studi di Foggia), Barbara Pozzo (Università degli Studi dell'Insubria), Stefano Villamena (Università degli Studi di Macerata).

Comitato scientifico

Benedetta Agostinelli (Università Roma Tre), Luca Barchiesi (Università degli Studi di Macerata), Nathan Alliz (Université Paris II Panthéon-Assas), Alessio Bartolacelli (Università degli Studi di Macerata), Giovanni Berti De Marinis (Università di Perugia), Charles-Edouard Bucher (Université de Nantes), Ermanno Calzolaio (Università degli Studi di Macerata), Ilaria Caggiano (Università degli Studi Suor Orsola Benincasa), Francesca Cangelli (Università degli Studi di Foggia), Marta Cenini (Università dell'Insubria), Tommaso Dalla Massara (Università degli Studi di Roma Tre), Manuel Espejo Lerdo De Tejada (Universidad de Sevilla), Chiara Feliziani (Università degli Studi di Macerata), Francesco Gambino (Università degli Studi di Macerata), Fabrizio Marinelli (Università degli Studi dell'Aquila), Manuel Garcia Mayo (Universidad de Sevilla), Lucilla Gatt (Università degli Studi Suor Orsola Benincasa), Juan Pablo Murga Fernández (Universidad de Sevilla), Guido Noto La Diega (University of Stirling), Andreas Rahmatian (University of Glasgow), Carmela Robustella (Università degli Studi di Foggia), Claudio Scognamiglio (Università degli Studi di Roma Tor Vergata), Antoine Touzain (Université Rouen-Normandie), Laura Vagni (Università degli Studi di Macerata).

Comitato di redazione

Caporedattrici: Giorgia Vulpiani (Caporedattrice sezione moda – Università degli Studi di Macerata), Chiara Iorio (Caporedattrice sezione arte – Università degli Studi di Macerata).
Alessandro Berrettini (Università degli Studi di Camerino), Chantal Bompreszi (Università di Bologna), Sara Cavagnero (Northumbria University), Maxime Cormier (Université Paris II Panthéon-Assas), Martina D'Onofrio (Università degli Studi di Verona), Jeanne De Dinechin (Université Paris II Panthéon-Assas), Francesca Ferretti (Università degli Studi di Camerino), Clémentine Hebrard (Université Paris II Panthéon-Assas), Eva Helesbeux (Université Paris II Panthéon-Assas), Carlotta Ippoliti Martini (Alma Mater Studiorum Università di Bologna), Daria Onitiu (University of Edinburgh).

Comitato di referaggio

Alessandra Dignani (Università di Macerata), Matilde D'Ottavio (Università Politecnica delle Marche), Francesca Guaricci (Università di Macerata), Miriam Larocca (Università di Camerino), Emanuele Montagna (Università di Camerino), Tanya Tiberi (Università di Macerata).

Registrazione presso il Tribunale di Macerata al n. 652/2022. Direttore responsabile: Lisa De Leonardis.

INDICE

SAGGI

DIRITTO CIVILE

ENRICO DAMIANI, <i>I fratelli de Chirico, l'arte e il diritto</i>	7
SANDRO NARDI, <i>Pulchrum et iustum convertuntur. Sulla relazione tra musica e diritto</i>	22
ROMOLO DONZELLI, <i>Sull'azione di mero accertamento dell'autenticità dell'opera d'arte</i>	31
GIORGIA VULPIANI, <i>NFTs e crypto fashion: profili giuridici</i>	47
FRANCESCA FERRETTI, <i>Intelligenza artificiale e diritto d'autore: quale tutela per il robot creatore?</i>	68

DIRITTO AMMINISTRATIVO

STEFANO VILLAMENA, <i>La qualità artistica di un'opera nella disciplina dei beni culturali ed il rischio paventato dalla giurisprudenza recente di «vincolare tutto per non tutelare nulla»</i>	107
---	-----

DIRITTO PENALE

GIULIA FERRARO, <i>Profili giuridici della contraffazione di opere artistiche</i>	115
---	-----

DIRITTO TRIBUTARIO

ADELE GRASSETTI, <i>Profili tributari nella cessione delle opere d'arte: l'incertezza normativa nella tassazione delle plusvalenze</i>	140
--	-----

NOTE

ENRICO DAMIANI, <i>Vendita di quadro falso e decorrenza del termine di prescrizione</i> (Cassazione civile, sez. II, 14 Gennaio 2022, n. 996).....	157
CHIARA IORIO, <i>La responsabilità del service provider per la violazione del diritto d'autore</i> (CGUE, 22 giugno 2021 c-682/18 e c-683/18).....	162
GIORGIA VULPIANI, <i>Tutela dell'opera di design industriale, elaborazione creativa e contraffazione: il caso Moon Boots – Chiara Ferragni</i> (Trib. Milano, sez. spec. impresa, 25 gennaio 2021, n. 493).....	191
FRANCESCA FERRETTI, <i>Moda e fotografia: il caso Cox vs Marras</i> (Trib. Milano, sez. spec. impresa, 23 aprile 2020, n. 2539).....	206
ALESSANDRA DIGNANI <i>Usucapione di opere d'arte, pubblicità del possesso e acquisto a non domino: limiti alla circolazione dei beni nel mercato dell'arte.</i>	247
KATIA DE BLASIO, <i>Riproduzioni fotografiche delle opere d'arte e tutela del diritto d'autore: profili di problematicità</i> (Trib. Cagliari, sez. impr., 19 gennaio 2021).	260
MATILDE D'OTTAVIO, <i>La responsabilità del gallerista d'arte nella commercializzazione di opere d'arte informale plagiarie</i> (Corte di Cassazione, I sez., 26 gennaio 2018 n. 2039).	275
LUDOVICA CALZECCHI ONESTI, <i>La tutela del marchio: il caso Chanel c. Huawei</i> (Trib. UE n.T-44/20).....	294

VARIA FRAGMENTA

ANNA FRANCESCA GUARICCI, <i>La giustizia nella narrazione di Sciascia: breve riflessione</i>	321
TANYA TIBERI, <i>Credito e debito: l'arte e la moda di obbligarsi illustrate nella "Comédie humaine" di Balzac</i>	330

Credito e debito: l'arte e la moda di obbligarsi illustrate nella “*Comédie humaine*” di Balzac

TANYA TIBERI

Specializzanda Università degli Studi di Macerata.

Il presente contributo intende ragionare intorno al rapporto obbligatorio tra il creditore ed il debitore come presentato dal Code Napoléon e dalla letteratura balzachiana, indagandone anche i profili ancora attuali.

This article aims to analyze the juridical relationship between the creditor and the debtor as established by the Napoleonic code and Balzac's literature, also investigating the profiles still relevant today.

SOMMARIO: 1. Il “caso” Balzac. Cenni introduttivi. - 2. Il giurista ed il letterato, tra diritto reale e realtà del diritto. - 3. *La loi de l'argent*. Le obbligazioni al centro della commedia umana. - 4. La *Comédie (in)humaine de l'argent*, ovvero l'arresto per debiti ed il diritto alla crudeltà. - 5. Il “costo” del denaro. Gli interessi e l'usura. - 6. L'insegnamento di Balzac. Riflessioni conclusive.

1. Diritto e letteratura, ovvero due diversi modi di osservare la meravigliosa ed affascinante realtà della grande commedia umana; se l'uno è, infatti, volto a dirigerla, regolarla ed incanalarla entro i suoi schemi predefiniti, l'altra mostra, invece, quei sentimenti ed aspirazioni, ma anche quelle sofferenze e paure, che rendono il singolo individuo parte viva dell'immensa famiglia umana.

E proprio dall'incontro tra la rigida tecnica giuridica e l'appassionato sentimento letterario -connubio ancora oggi indagato ed assunto come metodo di analisi da quel particolare indirizzo di studi giuridici che prende il nome di “*Law and Literature*”¹- nascono le principali produzioni balzachiane, ossia le singole tessere del ben più articolato mosaico della “*Comédie humaine*”, ove tutto il genere umano appare rappresentato e nessuna situazione di vita è dimenticata².

¹ Per un approfondimento sul filone della “*Law and literature*” si vedano, A. SANSONE, *Diritto e letteratura. Una introduzione generale*, Milano, Giuffrè, 2001, *passim* e M. P. MITTICA, *Diritto e letteratura in Italia. Stato dell'arte e riflessione sul metodo*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 1, 2009, pp. 3-29.

² Cfr. BALZAC, *Lettres a Madame Hanska*, vol. I: 1832-1844, *édition établie par Roger Pierrot*, Paris, Robert Laffont, 1990, pp. 200 e ss.

In questa tempesta narrativa di questioni giuridiche e di vita concreta, interessante punto di riferimento è costituito dal recente scritto di Giuseppe Guizzi, intitolato “Il caso Balzac. Storie di diritto e letteratura”³, ove vengono, appunto, analizzate le principali vicissitudini e criticità che animano la società francese dei primi decenni dell’800, attraverso una ripartizione in macrosettori del diritto privato patrimoniale⁴.

Lungi, tuttavia, dal ripercorrere tutte le aree giuridiche magistralmente riportate in questo recente libro, di cui si consiglia vivamente la lettura per una visione più completa circa l’immensa produzione balzachiana, il presente articolo intende riflettere e far riflettere sul solo rapporto obbligatorio che lega il debitore al proprio creditore, mostrandone non solo la realtà stabilita dal *Code Napoléon*, ma anche e soprattutto il reale offerto dalla letteratura balzachiana ed i profili che di tale rapporto restano ancora attuali.

2. Parigi, 4 novembre 1816. Un giovane Balzac si aggira spaesato tra le aule della *Faculté de droit*⁵, destinate ad accoglierlo nell’impervio percorso triennale per poter conseguire quella *licence*⁶ che gli avrebbe “finalmente” permesso di esercitare la professione forense.

Più che l’inclinazione ed aspirazione personale sono le ambizioni paterne⁷ a spingerlo, appena diciassettenne, a varcare la soglia dell’Università di Parigi per iniziare la formazione giuridica, unica retta via contemplata dal genitore a discapito dell’inutile diritto del figlio di trasformare in professione la propria innata vocazione letteraria.

Tuttavia, proprio obbedendo e cedendo alla volontà del padre -convinto che ben presto il fuoco della letteratura, da sempre presente nel suo ragazzo, sarebbe stato domato dal fiume del diritto- quel

³ G. GUIZZI, *Il “caso” Balzac. Storie di diritto e letteratura*, Il Mulino, 2021.

⁴ Nel suo libro G. Guizzi presenta infatti il diritto dei contratti e delle successioni, così come il diritto finanziario ed il settore dell’iniziativa economica e della concorrenza, fino ad arrivare anche al diritto fallimentare e bancario.

⁵ Con la riforma universitaria, voluta da Napoleone ed introdotta con la legge del 13 marzo 1804, vengono, infatti, ripristinate le “Scuole di diritto”, volte a colmare quell’ampio vuoto d’istruzione giuridica lasciato dalla soppressione delle antiche “Facoltà di diritto”, avvenuta nel 1793. Con il decreto del 17 marzo 1808 si ha poi un ritorno all’antica nomenclatura, convertendosi tutte le *Écoles de droit*, tra cui anche quella di Parigi frequentata da Balzac, in *Facultés de droit*. Sull’ampio dibattito accesi nella Francia napoleonica intorno all’opportunità di reintrodurre o meno le scuole di diritto si confrontino, comunque, M. LICHTLÉ, *Balzac le texte et la loi*, Paris, Presses de l’université Paris-Sorbonne, 2012, pp. 137 e ss. e F. GUIZZI, *Napoleone e il ceto dei giuristi: mito e realtà nella genesi del Code*, in Id., *Due scritti*, Napoli, Giannini Editore, 2005, p.4.

⁶ Al tempo di Balzac, il percorso giuridico appare, infatti, articolato in quattro anni: due, sufficienti per ottenere il “diploma” di *bachelier*; tre, necessari, invece, al fine di conseguire la *licence* per l’esercizio delle professioni forensi; quattro per poter, infine, diventare *docteur en droit* e, quindi, docente universitario. Per un approfondimento sul “*cursus honorum*” del giurista, sulle modalità e sulle materie oggetto d’insegnamento nelle *Écoles de droit* previste nel periodo Napoleonico, si veda, comunque, F. GUIZZI, *op. cit.*, pp. 23 e ss.

⁷ “L’educazione di un uomo non è completa se non conosce le leggi antiche e moderne, e soprattutto quelle del proprio paese”. Queste, le parole paterne ricordate da Laure, sorella dello scrittore, e raccolte nella biografia *Balzac, sa vie et ses oeuvres d’après sa correspondance*, Paris, l’Harmattan, 2005, p. 31.

promettente fanciullo si avvia, paradossalmente, a diventare uno dei più grandi scrittori del Realismo francese.

Senza il diritto, infatti, non esisterebbero le maggiori produzioni letterarie di Honoré de Balzac, tra cui svetta indubbiamente l'opera-monumento della *"Comédie humaine"*, ove lo stesso diritto è assunto come *élément structurant*⁸ e punto privilegiato di osservazione per comprendere appieno gli interessi, gli affari quotidiani e le dinamiche concrete della società borghese del tempo del *Code civil*⁹; al contempo, senza la letteratura -fuoco mai spento, ma anzi ossigenato e ravvivato dalla realtà di articoli e codici- egli non avrebbe, altresì, avuto alcun modo di trasformare un destino scelto da altri nella sua destinazione di vita. In altre parole, il diritto e la letteratura, due discipline completamente diverse per caratteristiche e scopi, finiscono per fondersi inscindibilmente nella persona e, di conseguenza, nella scrittura di Balzac, tanto da potersi indicare quest'ultimo, indifferentemente, come *"juriste romantique"*¹⁰, ovvero come *"romancier du droit"*¹¹ senza che l'utilizzo di una delle due aggettivazioni vada a rendere inverosimile l'altra.

Comunque, per comprendere pienamente come questa "doppia anima" abbia avuto origine e modo di svilupparsi, appare indispensabile un previo esame dell'esperienza giuridica¹² vissuta dallo stesso Balzac e successivamente trasfusa nelle pagine delle sue opere, trasformandosi, proprio attraverso la letteratura, in esperienza di verità¹³. Di conseguenza, è proprio dalla giurisdizione del suo tempo¹⁴ nonché dagli insegnamenti appresi durante il periodo universitario e del praticantato che occorre muovere l'indagine, perché solo in tal modo è possibile vedere come la multiforme realtà del diritto riesca a mostrare il diritto reale *sous la plume* di Balzac.

⁸ Così M. LICHTLÉ, *op. cit.*, p.165.

⁹ Sottolinea l'impiego, nelle produzioni balzachiane, del *Code Napoléon* come diritto vivente e non come mero insieme di articoli generali e astratti G. PACE GRAVINA, *La maledizione del giurista*, in *Law Art. Rivista di Diritto, Arte, Storia*, 2/2021, Torino, G. Giappichelli Editore p. 354.

¹⁰ In tal senso, cfr. A. PEYTEL, *Balzac juriste romantique*, Paris, Ponsot, 1950.

¹¹ Così N. DISSAUX (*sous la direction de*), *Balzac romancier du droit*, Paris, LexisNexis, 2012.

¹² Sottolinea la stretta connessione ed inseparabilità sussistenti tra il mondo dei comportamenti umani e quello delle norme R. ORESTANO, *Della "esperienza giuridica" vista da un giurista*, in *Riv. trim. di diritto e procedura civile*, 1980, pp. 1173 e ss. In particolare, l'Autore afferma, infatti, che tutti gli esseri umani concorrono e contribuiscono con le loro azioni e con il loro operato alla costituzione di quell'esperienza giuridica, che altro, quindi, non è se non l'analisi e riflessione di quei comportamenti e l'elaborazione, partendo dagli stessi, di norme giuridiche. Sulla "socialità del diritto" e la conseguente evoluzione e mutabilità dello stesso sotto la spinta delle forze ed interessi contrastanti che animano la collettività di riferimento si veda, inoltre, A. TORRENTE e P. SCHLESINGER, *Manuale di diritto privato*, F. Anelli e C. Granelli (a cura di), Milano, Giuffrè, XXII Ed., pp.3-4.

¹³ Se infatti il diritto, dal latino *directus*, rappresenta il tentativo di dirigere ed ordinare la realtà sociale, la letteratura, intesa come rappresentazione universale delle vicende umane, certamente contribuisce alla piena conoscenza di quella realtà che il diritto stesso si trova a dover disciplinare, rivelandosi pertanto utile nell'analisi ed interpretazione dell'esperienza giuridica. In tal senso cfr. M. PROUST, *Alla ricerca del tempo perduto-Il tempo ritrovato*, Milano, Mondadori, 1993, vol. IV, p. 577, ove l'Autore evidenzia come la letteratura rappresenti la sola vita vera, riscoperta e tratta alla luce; G. VATTIMO, *L'ontologia ermeneutica nella filosofia contemporanea*, introduzione alla I Ed. Italiana dell'opera di H. G. GADAMER, *Wahrheit und Methode*, Milano, Bompiani, 2000, p. XXXVII non manca, inoltre, di definire l'opera d'arte (e quindi anche l'opera letteraria) come *"più vera della realtà"*, poiché libera dalla casualità ed indefinitezza dell'esperienza quotidiana.

¹⁴ E cioè la scienza giuridica plasmata dalla società, e soprattutto dalla borghesia, operante in Francia nel periodo della Restaurazione (1814-1830) e della successiva Monarchia di Luglio (1830-1848).

Sul punto, occorre anzitutto precisare che, malgrado l'avvenuta conclusione del periodo napoleonico, la società e quindi la scienza giuridica di cui la *Comédie humaine* si fa specchio appaiono ancora fortemente influenzate proprio da quel *Code Civil*, che lo stesso Bonaparte indicava come la "sua vera gloria"¹⁵.

In quanto diritto sociale e, perciò, essenziale alla stabilità dello Stato, siffatta codificazione finisce, poi, non solo per riversarsi tra le materie oggetto d'insegnamento universitario, ma anche per imporsi, sulla scia di quella legolatria di cui si fa portavoce, come ferreo metodo d'istruzione¹⁶; tuttavia, anche a fronte di un rigidissimo e generalizzato approccio esegetico al testo normativo¹⁷, appare comunque opportuno precisare che, anche durante il periodo universitario di Balzac, non mancano insegnanti che, obbedendo alla giustizia sottesa alle regole più che al diritto (im)posto da freddi precetti normativi, manifestano nelle lezioni ai propri studenti come anche le norme positive possano rivelarsi ingiuste ed inadeguate nella concreta prassi¹⁸.

Tale forte tensione sussistente tra il diritto positivo e il diritto naturale, solo astrattamente accennata tra i banchi delle aule di *Place du Panthéon*, finisce, invece, per rendersi pienamente evidente all'acuto sguardo di Balzac durante il praticantato da egli svolto dapprima presso l'avvocato Guyonnet de Merville ed in seguito presso il notaio Passez¹⁹. Proprio il periodo di formazione professionale ed il continuo contatto con soggetti che quotidianamente si recano negli studi legali per riversarvi la propria cattiveria e

¹⁵ Lungi dal riproporre quella bipartizione tra *droit coutumier* e *droit écrit* sussistente durante l'*Ancien Régime*, la Francia del tempo di Balzac continua, infatti, ad incardinare i rapporti tra privati sul *Code Civil* del 1804, principalmente incentrato sulla proprietà e sul contratto, mostrando così di aver fatto propri quei principi rivoluzionari di eguaglianza, unità del diritto, egemonia individualistica e primato assoluto della legge, che proprio in tale codificazione trovano sintesi perfetta. In tal senso, indica la società del *Code Civil* come vera protagonista nell'opera di Balzac ed il medesimo codice come strumento utile alla stessa per perseguire i suoi fini, G. PACE GRAVINA, *op.cit.*, p. 355.

¹⁶ Così imponeva sia l'art. 2 della legge del 13 marzo 1804, prevedendo uno studio del diritto "nell'ordine stabilito dal codice", sia l'art. 70 del decreto imperiale del 21 settembre 1804, che imponeva ai professori universitari di dettare le norme per poi limitarsi alla mera spiegazione di quanto dettato.

¹⁷ Se si considera, infatti, che, al tempo di Balzac, le leggi sono intese come espressione di volontà sociale e, quindi, come ordine di ciò che è giusto e utile alla società medesima, appare perfettamente chiaro il motivo per cui i professori universitari sono chiamati a limitarsi al mero dettato e ad una semplice spiegazione del testo delle stesse, onde evitare la pesante accusa di favorire la sovversione dell'ordine civile. Per un approfondimento sul metodo d'insegnamento adottato nelle università di diritto si veda, comunque, J. L. HALPÉRIN (a cura di), *Paris, capitale juridique (1804-1950). Étude de socio-histoire sur la Faculté de droit de Paris*, Édition Rue d'Ilm, 2011, pp. 9 e ss.

¹⁸ Celebre in tal senso appare il c.d. *affaire Bavoux*, professore di diritto criminale accusato di aver svolto "discorsi sediziosi ed incitato alla disobbedienza civile" solo per aver detto ai propri studenti che la sanzione prevista dall'art. 184 del *Code Pénal* gli appariva troppo blanda e perciò da riformare. Sul fatto e sul processo cfr. VENTRE-DENIS, *La Faculté de Droit de Paris et la vie politique sous la Restauration. L'affaire Bavoux*, in *Revue d'histoire des Facultés de droit*, 1987, pp. 36 e ss. e 51 e ss.

¹⁹ Se l'esperienza forense è ricordata con piacere da Balzac, come dimostra la dedica al suo *dominus* in apertura al racconto "Un episodio sotto il terrore" (leggibile in *La Commedia Umana. Racconti e Novelle*, P. Dècina Lombardi (a cura di), Milano, Mondadori, 1988, vol. II, p. 143) lo stesso non può dirsi per quella notarile, non mancando l'Autore di tentare un'ironica pacificazione con tale categoria nella prefazione al racconto "*Les Employés*" (leggibile nell'edizione della *Comédie humaine* pubblicata per la *Bibliothèque de La Pléiade*, Paris, 1976, vol. VII, p. 875).

spietata bramosia, spingono, infatti, Balzac a fuggire da questa immonda realtà²⁰ e a ricrearla attraverso la letteratura.

Invero, la scrittura balzachiana non si rivela mai come rifiuto della realtà nel tentativo di creare mondi utopici e senza problemi, ma neppure si può dire che la stessa consista in una superficiale descrizione ed elementare rappresentazione²¹ dei rapporti sociali e, quindi anche giuridici, della società al tempo del *Code Civil*; il linguaggio giuridico appare sì quale condizione predeterminata e, quindi, analizzata dall'autore, ma non si limita di certo a questo: nella vicenda narrativa dell'opera letteraria esso viene, infatti, messo in questione e sovvertito al punto da fargli sprigionare un senso del tutto nuovo e, così, divenire davvero reale²². In altre parole, il discorso giuridico, peraltro accostato con altri linguaggi nell'ordito narrativo (es. morale, retorico, politico, ecc.), viene spinto dalla scrittura fino al punto di contraddirsi e, proprio, negando sé stesso e perdendo il controllo sulla realtà arriva a fornire una nuova definizione legale che può, però, vivere solo all'interno dell'opera letteraria²³.

In questo senso si può, da un lato, correttamente affermare che la scrittura ha il compito di “ritrovare” l'invisibile della realtà e dargli spazio; dall'altro, che Balzac più si distacca dalla realtà e più finisce, inevitabilmente, per produrla. E dove osservare l'acme di questo suo realismo “per perdita della realtà”²⁴ se non nel principale collante dei rapporti giuridico-sociali e cioè nelle obbligazioni?

3. Come affermato a conclusione del precedente paragrafo, le obbligazioni rappresentano, indubbiamente, un terreno elettivo²⁵ -sia per morfologia che per straordinaria diffusione- per vedere in

²⁰ Cfr. BALZAC, *Il colonnello Chabert*, 1832, trad. it. R. Bonchio, Roma, Newton Compton, 2012, p. 110, ove è possibile leggere che gli avvocati vedono “sempre gli stessi malvagi sentimenti che nessuno corregge” ed ove si definiscono, pertanto, i loro studi come “secchi di immondizia per i quali non esiste cura”.

²¹ M. MERLEAU-PONTY, *Il dubbio di Cézanne*, in Id., *Senso e non senso*, trad. it. di P. Caruso, Milano, Il Saggiatore, 2016, p. 37 afferma, infatti, che “non basta dire che Balzac si sia proposto di capire la società del suo tempo. Descrivere il tipo del commesso viaggiatore, fare un “anatomia dei corpi insegnanti”, magari fondare una sociologia, non era un compito sovrumano”. Sottolinea, in tal senso, che scrivere non è semplicemente vedere anche M. BLANCHOT, *L'Entretien infini*, trad. it. di R. Ferrara, Torino, Einaudi, 1977, *passim* e J. RICADOU, *Un problema chiamato letteratura*, in Id., *L'ordine e la disfatta e altri saggi di teoria del romanzo*, trad. it. di R. Rossi, Cosenza, Lerici, 1976, pp. 19-21.

²² Cfr. F. GAMBINO, *La verità del credito tra diritto e letteratura*, in *Law Art. Rivista di Diritto, Arte, Storia*, 2/2021, Torino, G. Giappichelli Editore, p. 379, ove è possibile leggere che “il romanziere risolve e dissolve gli istituti giuridici nella storia pulsante della narrazione (...) codificando, con proprie parole, i messaggi provenienti dal linguaggio normativo”.

²³ Sottolinea, quindi, che i problemi giuridici non appaiono più scaturire da una speculazione ermeneutica, quanto piuttosto dalla loro combinazione con la vicenda narrata M. MECCARELLI, *Diritto e letteratura tra storia e memoria. Prime riflessioni a partire da due romanzi sulla transizione*, in *Law Art. Rivista di Diritto, Arte, Storia*, 1/2020, Torino, G. Giappichelli Editore, p. 209.

²⁴ Così lo definisce T.W. ADORNO, *Balzac-Lektüre*, in Id., *Note per la letteratura*, trad. it. di E. De Angelis, Torino, Einaudi, 2012, p. 74.

²⁵ Il rapporto obbligatorio tra creditore e debitore appare, infatti, colonna portante dell'opera balzachiana e grata essenziale su cui si incardinano e scardinano le principali relazioni tra i personaggi che la medesima animano; sottolinea, in proposito, come la soluzione giuridica possa determinare l'esito dei rapporti privati L. VÉRON, *Discours romanesque et discours juridiques dans la Comédie humaine de Balzac. “Le Colonel Chabert, L'Interdiction, Honorine”*, in *Le Code en toutes lettres. Écriture et réécritures du Code civil au XIXe siècle*, M. Mas e F. Kérloüegan, Paris, Classiques Garnier, 2020, p. 200.

opera quel movimento che, attraverso la letteratura, conduce gli astratti²⁶ articoli del *Code civil* a mostrare il diritto reale. Appare, quindi, opportuno muovere l'indagine proprio dal diritto e dalla disciplina ivi prevista per il rapporto obbligatorio, perché solo mettendo in discussione quest'ultimo e portandolo ad un irrimediabile punto di frattura, le pagine della *Comédie humaine* riescono a produrre la realtà giuridica nella sua vera essenza²⁷.

Con il termine “obbligazione” si intende, nel linguaggio giuridico del *Code Napoléon*²⁸ come in quello attuale, il vincolo che impone ad un determinato soggetto (c.d. debitore) di compiere una determinata prestazione al fine di soddisfare l'interesse di un altro soggetto (c.d. creditore). Come evidente, il rapporto obbligatorio consta, dunque, di due posizioni correlate (l'una passiva, di debito, e l'altra attiva, di credito), tali per cui l'obbligazione gravante sul debitore è speculare ed altresì necessaria a soddisfare il diritto di credito spettante al creditore. Il diritto di quest'ultimo è, quindi, un diritto nei confronti del debitore - cioè esperibile solo in relazione allo stesso- e, conseguentemente, un diritto a necessaria cooperazione del debitore medesimo.

A differenza, poi, dell'attuale codice civile italiano, che all'art. 1173 presenta come fonti di obbligazione il contratto, il fatto illecito e qualsiasi altro atto o fatto idoneo per legge a produrre le stesse²⁹, il codice napoleonico vigente al tempo di Balzac ancora presenta la quadripartizione giustiniana, volta a ricondurre la nascita di obbligazioni, oltre al contratto e al delitto, anche al quasi-contratto e al quasi-delitto³⁰.

In base a quanto fin qui asserito, già è possibile notare che la realtà giuridica del *Code civil* presenta un debitore che deve pagare quanto dovuto al creditore per liberarsi dall'obbligazione; a ciò sembra, peraltro, ricondurre anche l'etimologia delle parole che animano il rapporto obbligatorio medesimo, ricollegandosi

²⁶ Indica l'astrattezza come “la nota più profonda e grandiosa della norma giuridica”, N. IRTI, *La crisi della fattispecie*, in *Riv. dir. proc.*, 2014, pp. 36 e ss. ora in Id., *Un diritto incalcolabile*, Torino, 2016, pp. 20-21. Parla, invece, di “violenza dell'astrazione”, P. CARONI, *Saggi sulla storia della codificazione*, Milano, Giuffrè, 1998, pp. 28 e ss. A prescindere dalle considerazioni a riguardo, l'astrattezza rappresenta, comunque, il modo del diritto “di dare voce alla scomposta varietà delle circostanze”, costringendo “la vita a tipizzarsi nello schema normativo” e consentendo così al “fatto accaduto oggi di volgersi al passato e allo schema disegnato ieri di congiungersi al presente”. Sul punto cfr. N. IRTI, *I cancelli delle parole*, in Id., *Un diritto incalcolabile*, cit., p. 72.

²⁷ Cfr. G. CHIODI, *Balzac e i paradossi del diritto privato ottocentesco*, in *Law Art. Rivista di Diritto, Arte, Storia*, 2/2021, Torino, G. Giappichelli Editore, p. 360 ove l'Autore afferma che la penna dello scrittore “rende visibile la società vera, quella solcata dalle disuguaglianze e differenze, che l'abile strategia dell'astrazione giuridica aveva reso invisibili”.

²⁸ Per un approfondimento più specifico in tema di obbligazioni nelle opere balzachiane si vedano M. CROUZET, *L'argent romanesque*, in *Romantisme*, 40, 1983, pp. 115-118; A. PÉRAUD, *Le Crédit dans la poétique balzacienne*, Paris, Garnier, 2012, *passim*; P. PELLINI, *Il denaro. Appunti per la storia di un tema nelle letterature europee*, in *Nuova Antologia*, 2012, pp. 271-292.

²⁹ Il codice civile italiano emanato nel 1942 appare, infatti, accogliere la tripartizione adottata dal giurista Gaio (fr. 1, pr., D. 44,7), che faceva distinzione tra obbligazioni da contratto, da delitto e da *variae figurae*.

³⁰ In particolare, le obbligazioni convenzionali sono collocate nel Titolo III “Dei contratti o delle obbligazioni in genere” del libro III “Dei differenti modi con cui si acquista la proprietà”; le obbligazioni nascenti da quasi-contratti, delitti e quasi-delitti trovano, invece, disciplina nel Titolo IV “Delle obbligazioni che si contraggono senza convenzione” del medesimo Libro III e, rispettivamente, nel Capo I “Dei quasi-contratti” e nel Capo II “Dei delitti e dei quasi-delitti”.

il termine “debitore” al latino *de-habere*, cioè avere qualcosa per restituirla, ed il termine “creditore” al verbo credere, che riporta subito alla mente un’idea di fiducia e di aspettativa di ricevere indietro ciò che è stato dato³¹.

Spostando, poi, l’attenzione alle principali fonti d’obbligazione precedentemente elencate e, segnatamente, a quella del contratto -poiché più rilevante sia dal punto di vista sociale che dell’intreccio narrativo- è, altresì, possibile osservare che il *Code civil* mostra un’idea di accordo contrattuale modellata su un soggetto che agisce secondo ragione e la cui volontà negoziale deve ritenersi correttamente formata, laddove non influenzata da elementi perturbatori esterni, quali l’errore, la violenza e il dolo. In altre parole, la sola presenza di quegli elementi essenziali di cui all’art. 1108 del *Code civil* (tra cui svetta, appunto, il “*consentement de la partie qui s’oblige*”), nonché l’assenza di errore, violenza e dolo, rendono l’accordo vincolante ed il contenuto del contratto insindacabile -perché soggettivamente giusto- in quanto idoneo a realizzare al massimo grado gli interessi di ciascuna parte³².

Se quella appena enunciata rappresenta la stabile³³ realtà del diritto, occorre ora osservare come la letteratura balzachiana, mettendo in dialogo proprio quelle norme generali ed astratte in tema di obbligazione e contratto con la moderna società borghese del suo tempo, riesca a “scuotere la forza immobilizzante del diritto”³⁴ e così svelarne il sotteso diritto reale.

Quanto al rapporto obbligatorio, le pagine dell’opera balzachiana “*Le père Goriot*” lette in combinato disposto con il pamphlet “*L’Art de payer ses dettes et de satisfaire ses créanciers sans déboursier un sou*” -apparso in Francia nel 1827 e da molti attribuito allo stesso Balzac³⁵- consentono di comprendere in modo più che sufficiente quel contatto sociale che porta il messaggio codicistico di “pagare i propri creditori per onorare

³¹ Descrive, in tal senso, il debitore come “colui che deve la prestazione, soggetto passivo” e il creditore come “soggetto attivo, che sta in una posizione di supremazia e fiduciosa attesa” e perciò come “colui che crede, confida nella cooperazione del debitore per soddisfare il suo interesse” F. GAMBINO, *La verità del credito tra diritto e letteratura*, cit., p. 380.

³² Per approfondire le origini e la considerazione del contratto nel *Code Napoléon* e, quindi, nella scrittura balzachiana, si veda, comunque, G. GUIZZI, *op. cit.*, pp. 37 e ss. Sottolinea, poi, la sussistenza di un “contratto modellato dal legislatore, prima che dalla volontà degli individui” ed una legge che “non rimane indifferente ai conflitti individuali, assistendosi così ad un abile dosaggio tra libertà e autorità” G. CHIODI, *Balzac e i paradossi del diritto privato ottocentesco*, cit., p. 360.

³³ Correla la stabilità del diritto alla possibile riconduzione e classificazione dei fatti storici in categorie unificanti di pensiero secondo una forma giuridica M. ORLANDI, *Introduzione alla logica giuridica. Uno studio di diritto privato*, Bologna, Il Mulino, p. 19, ove l’Autore espressamente afferma che “la forma è concetto, che oltrepassa il fatto storico e transeunte e lo rende categoria di pensiero. Forma è l’universale, capace di astrazione e durata; suscettibile di costruire oltre l’ineffabile *hic et nunc* (qui e ora) un senso obiettivo e stabile”.

³⁴ Così F. GAMBINO, *La verità del credito tra diritto e letteratura*, cit., p. 386.

³⁵ Se da un lato alcuni studiosi reputano che Balzac abbia solo rivisto le bozze del pamphlet e attribuiscono la paternità dello stesso ad Émile Marco de Saint-Hilaire, il cui nome è in tal senso richiamato in *Nouveau Recueil d’ouvrages anonymes et pseudonymes*, Paris, 1834, p. 19 e 556, altri ritengono, invece, Balzac come coautore del libro (così H. MONNIER, *Mémoires de monsieur Joseph Prudhomme*, t.2, Parigi, 1857, pp. 98-112). Per un maggior approfondimento sulla discussa paternità del pamphlet si veda comunque il testo e l’ampia bibliografia richiamati da F. GAMBINO, *Per un significato semiserio della nozione di debito. Le dieci lezioni del Barone Émile de l’Empésé*, in *Contratto e impresa*, 2/2017, pp. 701-702.

i debiti contratti” a rovesciarsi e rivelare, così, una nuova teoria del credito, fondata sulla “fedeltà alla risoluzione di non pagare mai i propri debiti”³⁶.

Se, infatti, le vicende del giovane provinciale Rastignac mostrano come concretamente la legge del piacere -per cui “tutti non hanno denaro per le necessità, ma ne trovano sempre per i capricci”- rende possibile una ricchezza per indebitamento³⁷ ed una povertà nel non contrarre debiti, le parole del Barone Émile de l’Empesé offrono un’acuta e convincente spiegazione teorica di tale logica dell’indebitamento³⁸. Dopo aver, infatti, elencato le ventisei tipologie di debito³⁹ esistenti in ogni società -dato che tutte le nazioni, per quanto ricche, si compongono inevitabilmente di consumatori (o debitori) e di produttori (o creditori) perché “chiunque non possiede denaro è obbligato a vivere dal credito altrui”⁴⁰- il Barone fornisce un’ampia rassegna di metodi giuridici⁴¹ e qualità morali⁴² che, rafforzati da consolidate verità sociali⁴³, consentono di estinguere i propri debiti senza pagare colui che ha fatto credito e soprattutto senza incappare nel gravosissimo arresto per debiti.

Anche per quanto attiene al contratto, l’idilliaca realtà descritta nel codice appare scontrarsi -non meno gravosamente di quanto visto per le obbligazioni dallo stesso discendenti- con la società vera⁴⁴, fatta di individui egoisti, disuguali ed animati da spietati interessi di sopraffazione sugli altri. In tal modo, quella volontà negoziale -che per il *Code civil* è soggettivamente giusta e perciò generativa di un contratto

³⁶ Così, BALZAC, *L’Arte di onorare i debiti e pagare i propri creditori senza scuire neanche un centesimo esposta in dieci lezioni*, trad. it. di A. Costa e Y. Chorderlos de Laclos, Roma, Nuova Delphi, 2015, p. 35.

³⁷ Tale per cui solo colui che non viene pagato e con cui ci si indebita fino al punto di non poterlo più pagare è veramente creditore, perché fa continuamente credito e rinvia il pagamento ad un indeterminato momento futuro, mentre quello che viene pagato immediatamente non è considerabile come un vero e proprio debito, ma come qualcosa di semplicemente dovuto e legato, quindi, al mero passato. Così T. GAZZOLO, *Balzac e la “realtà” del diritto*, in *Vita e pensiero*, 1/2018, pp. 139 e ss.

³⁸ Circa la logica dell’indebitamento si vedano le tesi di G. AGAMBEN, *Il regno e la gloria. Per una genealogia teologica dell’economia e del governo*, Neri Pozza, 2007, *passim*, ed E. STIMILLI, *Il debito del vivente. Ascesi e capitalismo*, Macerata, Quodlibet, 2011, *passim*.

³⁹ Per un approfondimento sulle ventisei tipologie di debito fornite dal Barone Émile de l’Empesé -e cioè sul debito: 1) attivo; 2) antico; 3) annuale; 4) caduco; 5) chiaro; 6) sotto condizione; 7) confuso; 8) dubbio; 9) estinto; 10) esigibile; 11) legale; 12) legittimo; 13) illegittimo; 14) liquido; 15) non liquido; 16) controverso; 17) personale; 18) privilegiato; 19) proprio; 20) puro e semplice; 21) vero; 22) sporco; 23) simulato; 24) di società; 25) desueto; 26) usurario- si veda BALZAC, *op. ult. cit.*, pp. 44-50.

⁴⁰ Così, BALZAC, *op. ult. cit.*, p. 77.

⁴¹ Tra i metodi giuridici che consentono di estinguere o ammortare il debito, il Barone Émile de l’Empesé annovera, infatti, il pagamento, la compensazione, la remissione “volontaria” da parte del creditore, la confusione, il deposito valido, il rifiuto di pagamento o la prescrizione, la dispensa ottenuta dal debitore davanti alla giustizia e la morte del creditore. Sul punto si veda, comunque, BALZAC, *op. ult. cit.*, pp. 52-54.

⁴² Accanto ai metodi giuridici si pongono, infatti, secondo Balzac altrettante qualità morali, di cui il debitore può avvalersi per non pagare il proprio creditore; segnatamente, nell’opera *L’Arte di onorare i debiti e pagare i propri creditori senza scuire neanche un centesimo esposta in dieci lezioni*, cit., pp. 72-73, ne vengono presentate otto, quali: uno spiccato *aplomb*, la presenza di spirito, una forte memoria, il sangue freddo, il coraggio, la pazienza, una particolare destrezza al gioco e in esercizi vari nonché una fame da lupi, perché le “grandi idee provengono dallo stomaco”.

⁴³ La realtà sociale mostra, infatti, che i produttori non avrebbero più uno scopo senza i consumatori, perché sono proprio questi ultimi a dargli da vivere, mostrando quindi un forte interesse dei primi a che rimangano tali i secondi. In tal senso cfr. BALZAC, *op. ult. cit.*, p. 40.

⁴⁴ Cfr. A. DEL LUNGO, *La méthode sociologique balzacienne*, in A. Del Lungo e P. Glaudes (a cura di), *Balzac, l’invention de la sociologie*, Paris, Classiques Garnier, 2019, p. 104, ove si sottolinea la costante tensione dialettica tra “tipo” ed “individuo” presente nelle opere balzachiane.

bilanciato- finisce per rivelarsi come volontà del più forte e, quindi, per realizzare contratti economicamente squilibrati; siffatta situazione è, perciò, pienamente sottolineata ed evidenziata in moltissime delle opere balzachiane⁴⁵ raccolte nella “*Comédie humaine*”, ove è tutt’altro che raro che contratti iniqui finiscano anche per comportare la disastrosa conseguenza dell’arresto per insolvenza del debitore.

4. Una volta esperito con insuccesso il tentativo di soddisfare le pretese creditorie “senza scucire neppure un centesimo” -e cioè fallita ogni possibilità di estinguere il debito per intervenuta prescrizione⁴⁶, ovvero facendo leva, tramite uno spiccato *aplomb*, sulla dipendenza affettiva che lega i produttori ai propri consumatori⁴⁷- nulla impedisce al creditore di poter ricorrere all’*extrema ratio*: far mettere in prigione il proprio debitore insolvente.

Ma come è possibile che proprio quel credito, pensato nel *Code civil* come strumento di cooperazione tra individui e, dunque, come collante sociale, finisca concretamente per rivelarsi una vera e propria legittimazione di un “diritto alla crudeltà”⁴⁸ nonché una forma degradata di fiducia⁴⁹?

Nel tentativo di rispondere al quesito, appare indispensabile una previa ed attenta disamina circa la considerazione che la società balzachiana presenta sia sulla vincolatività del rapporto obbligatorio sia sulla forza della correlata promessa del debitore di pagare i propri debiti.

⁴⁵ Quali, solo per citarne alcune, “*Le Curé de Tours*”, “*Le Cousin Pons*”, “*Gobseck*”, ove il protagonista arriva a dire che “è meglio essere lo sfruttatore che lo sfruttato” (cfr. BALZAC, *Gobseck*, trad. it. e note di M. Ferrara, Bagno a Ripoli, Passigli Editori, 2016, p. 23) ed “*Illusions perdues*”, in cui si parla della sola “facoltà di accettare tutto o rifiutare tutto... un sì o un no” in riferimento al contratto firmato da David Séchard (cfr. BALZAC, *Illusioni perdute*, trad. it. e note di M. G. Porcelli, Milano, BUR, 2020, p. 40).

⁴⁶ La prescrizione ex art. 2271 del *Code civil* è perciò vista da tutti i debitori come “un’autentica fonte di prosperità” perché, laddove non interrotta concedendo un acconto ai propri creditori, costituisce uno degli strumenti più utili per liberarsi dei creditori stessi. Così BALZAC, *L’Arte di onorare i debiti e pagare i propri creditori senza scucire neanche un centesimo esposta in dieci lezioni*, cit., pp. 54-55.

⁴⁷ Sottolinea, infatti, che il creditore “tende ad affezionarsi al proprio debitore, ad appassionarsi alle preoccupazioni da cui è afflitto, a commuoversi per le testimonianze di riconoscenza” e che il debitore “deve avere la qualità morale dell’*aplomb*, di negare l’evidenza dei fatti e di rispondere in termini svianti” F. GAMBINO, *Per un significato semiserio della nozione di debito. Le dieci lezioni del Barone Émile de l’Empesé*, cit., pp. 708-709. È, inoltre, interessante sottolineare la differenza sussistente tra il debitore disperato ed animato da un istinto suicida per non sopportare la vergogna del fallimento, descritto nell’opera balzachiana “*Eugénie Grandet*” ed il debitore impudente, che gestisce i suoi “affari” con *nonchalance*, presentato nell’opera “*L’Arte di onorare i debiti e pagare i propri creditori senza scucire neanche un centesimo esposta in dieci lezioni*”, in cui la XVI lezione, rivolgendosi ai debitori, afferma che “suicidarsi perché non è stato onorato il debito è il modo più sciocco di risolvere il problema perché, se è vero che si hanno degli obblighi verso i creditori, allora per essi occorre vivere e non morire”.

⁴⁸ Di diritto alla crudeltà parla F. NIETZSCHE, *Genealogia della morale. Uno scritto polemico*, trad. it. di F. Masini, Milano, Adelphi, p. 53.

⁴⁹ Così A. PÉRAUD, *Le Crédit dans la poétique balzacienne*, cit., p. 71 e M. LAZZARATO, *La Fabrique de l’homme endetté. Essai sur la condition néolibérale*, Paris, Éditions Amsterdam, 2011, p. 47.

Lungi dal rappresentare un mero orpello retorico ed una semplice formalità, nella Francia dei primi dell'800 la parola data dal debitore appare, anzitutto, rivestire una “forza di legge”⁵⁰, tale da privare il debitore stesso di uno dei suoi diritti più preziosi: la libertà personale. Scaduto, infatti, il termine per adempiere -comunicato al debitore e decorrente dal giorno della notifica dell'ingiunzione di pagamento allo stesso- nulla impedisce al creditore di chiedere alla cancelleria del tribunale la copia della sentenza in cui si dichiara che entro quindici giorni avverrà l'arresto per insolvenza e di notificare poi quest'ultima, affinché tale arresto possa concretamente attuarsi⁵¹.

Questa “*contrainte par corps*”⁵² è, indubbiamente, comprensibile solo considerando il fatto che la cultura dominante al tempo in cui Balzac scrive la “*Comédie humaine*” ritiene ancora il debito come *peccatum*⁵³ e come colpa, richiamando così una vetusta immagine di rapporto obbligatorio⁵⁴, emblematicamente rappresentata dal *nexum*⁵⁵ diffuso nell'antica Roma fino alla *Lex Poetelia* del 326 a.C.

Se, infatti, l'idea trascendente sposata dal legislatore è quella per cui si devono pagare i debiti contratti, è allora facile comprendere perché il debitore inadempiente venga considerato colpevole di non aver

⁵⁰ La forza di legge è tutt'oggi presente, seppur diversamente interpretata, sia nel codice civile francese all'art. 1134 che in quello italiano all'art. 1372, ove si fa, appunto, riferimento, ad un contratto “avente forza di legge tra le parti”.

⁵¹ Tutta la prassi giudiziaria è descritta molto accuratamente da BALZAC, *op. ult. cit.*, p. 97.

⁵² G. PACE, *Contrainte par corps. L'arresto personale per debiti nell'Italia liberale*, Torino, Giappichelli, 2004, pp. 15-16, sottolinea la difficoltà di tradurre correttamente tale concetto, spesso malamente reso dai giuristi italiani come mero “arresto personale”. Richiamando tale difficoltà di traduzione, F. GAMBINO, *La verità del credito tra diritto e letteratura*, cit., p. 381, afferma poi che “è sul corpo del debitore che si esercita la costrizione volta ad ottenere il pagamento; è il corpo a costituire, in favore del creditore, una singolare garanzia per l'adempimento dell'obbligazione”.

⁵³ Più che esser visto come l'altra faccia della circolazione di denaro e come ricezione di nuova finanza, cioè di nuovi soldi da spendere, il debito è, infatti, considerato come mero risultato della venuta meno di quel dovere di verità e di quella morale ritenuta, al tempo, addirittura superiore al *consensus* giuridico, prestato in sede di contrattazione. Sul dovere di veridicità e sull'obbligazione “morale” di mantenere le promesse, si veda L. MOCCIA, *Promessa e contratto (Spunti storico-comparativi)*, in *Riv. dir. civ.*, 1994, I, p. 824-825. Partendo, poi, da tale considerazione e servendosi della stessa, il Barone Émile de l'Empésé arriva ad affermare che non pagherà i debiti contratti, in quanto il compito di fare bilanci non è né suo né dei suoi creditori ma di Dio, l'Unico che “ha tenuto fino ad oggi il libro contabile di tutti i suoi pensieri e delle sue azioni” e che presenta una bontà infinita come il Suo credito. Così BALZAC, *L'Arte di onorare i debiti e pagare i propri creditori senza scucire neanche un centesimo esposta in dieci lezioni*, cit., p. 33.

⁵⁴ Molte sono le antiche civiltà che considerano il debito come colpa e come “punibile” nella persona del debitore, presentate dal Barone Émile de l'Empésé nell'opera “*L'Arte di onorare i debiti e pagare i propri creditori senza scucire neanche un centesimo esposta in dieci lezioni*”, cit., pp. 64-67”. Oltre all'antica Roma, il protagonista fa, infatti, interessanti riferimenti anche alla Turchia, ove i creditori potevano impalare i propri debitori, alla legge delle XII tavole, che permetteva di dilaniare il debitore in tanti pezzi per poi distribuirli come rimborso ai creditori oppure di vendere all'asta il debitore medesimo, all'India, ove il creditore poteva congiungersi carnalmente con la moglie o con una delle figlie del debitore, ed infine alla Corea, ove il creditore aveva il diritto di infliggere ogni giorno ben quindici bacchettate sulle gambe del debitore che non adempiva nei termini. Dagli esempi appena forniti, non è difficile comprendere perché L. RICCA, voce *Debiti (Arresto personale per)*, in *Enciclopedia del diritto*, XI, Milano, Giuffrè, 1962, p. 743, arriva ad affermare che “la sostituzione del principio di responsabilità patrimoniale a quello della responsabilità personale rappresenta una delle più profonde rivoluzioni nel mondo giuridico ed incide indubbiamente sul concetto stesso di obbligazione”.

⁵⁵ Sottolinea che con tale istituto il debitore non solo si asserviva al creditore a garanzia della somma mutuata, ma anche si sottometteva a tragiche barbarie -come l'esser incatenato, battuto con verghe o sottoposto a lavori forzati per conto del creditore- fino all'estinzione del debito, P. BONFANTE, *Istituzioni di diritto romano*, X Ed., Torino, 1946 (rist. Milano, 1987), p. 372. In tema di *nexum* si veda, inoltre, I. ZAMBOTTO, *Nexum. Struttura e funzione di un vincolo giuridico*, Napoli, ESI, 2021, in particolare alle pp. 41 e ss., ove l'Autrice indaga tale istituto anche nella letteratura giuridica italiana.

ripagato la fiducia in lui riposta dal creditore e di aver, così, compromesso anche il funzionamento del sistema di credito⁵⁶.

Ecco allora che il rapporto obbligatorio non rappresenta più la mera relazione tra un debitore che deve adempiere ed un creditore che confida in tale adempimento, ma si rivela come un vero e proprio vincolo tra un debitore chiamato a rispondere con il proprio corpo per aver contratto un'obbligazione ed un creditore che punisce e che, da siffatta posizione di sopraffazione e supremazia, ricava un'intima soddisfazione⁵⁷.

Quello che poi sembra essere, nella realtà sociale, un peso e vincolo gravante solo sulla persona del debitore finisce -data la stretta relazione giuridica sussistente tra quest'ultimo ed il proprio creditore- per riversarsi, nell'opera balzachiana, anche sul medesimo creditore, colpevole, a sua volta, di vendere un'attesa, cioè il bene "tempo", di cui egli non dispone⁵⁸.

Sulla scia di tale considerazione, il rapporto obbligatorio ha, quindi, modo di rovesciarsi e mostrare, attraverso la letteratura, il diritto reale di un obbligo che si trasforma in onere⁵⁹; se, infatti, il debitore mente nel dire che andrà a ripagare i propri debiti ed il creditore è altresì bugiardo in quanto sa perfettamente che ciò non avverrà, appare chiaro che entrambi presentano un interesse molto forte a proseguire il rapporto obbligatorio: il primo, per il fatto che dal creditore ottiene risorse con cui soddisfare i propri desideri, il secondo, per il fatto che dall'adulante e sottomessa persona del debitore ricava un egoistico appagamento.

Da ciò, la tendenziale indifferenza dell'uno a pagare il proprio debito e la connivenza dell'altro nel continuare a fargli credito. Da ciò, il senso delle qualità morali che il debitore deve avere e la concreta

⁵⁶ In molteplici occasioni questa "colpa" appare, peraltro, frutto di un mancato ricorso alla giustizia per risolvere contratti originariamente squilibrati. In proposito, G. CHIODI, *Balzac e i paradossi del diritto privato ottocentesco*, cit., p. 367-368, sottolinea che "i codici sociali, le apparenze borghesi, le regole rigide e ferree di una società gerarchica, l'onore da proteggere e il timore di uno scandalo possono essere vincoli molto più forti della legge, talmente forti e vincolanti da frenare il ricorso ai tribunali", aggiungendo inoltre che "ad azzerare i possibili benefici dei rimedi legali intervengono anche ragioni strettamente individuali".

⁵⁷ Proprio questa "intima soddisfazione" provata dal creditore ha fatto sì che i casi di crudeltà nei confronti dei debitori insolventi siano arrivati anche a tempi piuttosto recenti. Sul punto, F. GAMBINO, *Per un significato semiserio della nozione di debito. Le dieci lezioni del Barone Émile de l'Empésé*, cit., p. 706, richiamando la *lectio brevis* dal titolo "Dalla pietra del vituperio al bail-in" svolta da G. B. Portale all'Accademia dei Lincei il 15 aprile 2016, elenca i principali "luoghi di pena specializzati in debitori insolventi", quali la "pietra del vituperio" e la "preda ringadora".

⁵⁸ Si veda in tal senso, D. DI CESARE, *L'ossessione fatale deprecata da Marx: misurare in denaro anche la morale*, in *La lettura/Corriere della Sera*, 15 febbraio 2015.

⁵⁹ In tal senso G. BRUNETTI, *Norme e regole finali nel diritto*, Torino, 1913 pp. 62-63 e 180-183 sottolinea come l'idea di *necessitas* -che dovrebbe distinguere i vincoli di diritto- non si risolve in un dovere giuridico, ma in un dovere libero, dove il compiere l'azione è semplicemente il mezzo per raggiungere uno scopo.

possibilità per quest'ultimo di poter sfuggire agli ufficiali giudiziari⁶⁰ e al carcere di *Sainte-Pélagie*⁶¹ utilizzandole.

5. Come evidente da quanto fin qui osservato, quella descritta da Balzac nella sua “*Comédie humaine*” è certamente la società dell’ “*Enrichissez-vous!*”, della cinica sopraffazione sugli altri e dell’individualismo senza scrupoli; di conseguenza, non desta alcuno scalpore il fatto che siano proprio le obbligazioni pecuniarie⁶² a fare da collante nei rapporti tra privati: se, infatti, tutto ruota attorno al denaro, unico mezzo per conseguire e mantenere interessi e prestigio, appare pienamente comprensibile la rilevanza assunta (a livello economico-sociale prima ancora che nella letteratura balzachiana) da tutti quegli strumenti giuridici volti a garantirne la circolazione e, soprattutto, l’accumulazione.

In particolare, la scarsità, e quindi la preziosità, della moneta nonché il tentativo di incitare coloro che avessero denaro in esubero a darlo in prestito portano il legislatore francese a superare le tradizionali resistenze nei confronti della pratica delle *usuræ*⁶³ e ad inserire nell’art. 1905 del *Code civil* la possibilità per le parti di pattuire interessi, aggiungendo però all’art. 1907, come modificato nel 1807, il divieto di superare il tasso d’interesse legalmente fissato al 5%, per l’ambito civile, e al 6%, per quello commerciale.

Tuttavia, come si è avuto modo di verificare nei casi precedenti, anche tali norme sfuggono alla dimensione mitica ed idilliaca del codice nel momento in cui entrano in contatto con la società borghese dei primi decenni dell’800: quest’ultima, infatti, non solo disattende nelle occasioni più varie il divieto di stabilire interessi convenzionali superiori al tasso-soglia previsto dal legislatore⁶⁴, ma nel farlo si serve

⁶⁰ Gli ufficiali giudiziari vengono descritti dal Barone Émile de l’Empesé nell’ opera “*L’Arte di onorare i debiti e pagare i propri creditori senza scuire neanche un centesimo esposta in dieci lezioni*, cit., pp. 101-102 come “una specie di ministro della giustizia in borghese che espleta tutte le notifiche necessarie per condurre le parti sia alla sentenza che all’adempimento di tutte le disposizioni, le ordinanze, i mandati di pagamento, emessi dai giudici legali” e come “uscieri, perché sono proprio loro a presidiare la porta, o uscio, del tribunale”. Lo stesso Barone fornisce, poi, alcuni *escamotage* per evitarne l’intervento e sfuggire all’arresto, tra cui: contrarre debiti inferiori a 100 franchi, restare in casa ed uscire solo di notte, rifugiarsi nei luoghi di culto durante le funzioni religiose o nei luoghi in cui si riuniscono i principali organi di stato o nelle residenze reali (così BALZAC, *op. ult. cit.*, pp. 105-107). Sugli ufficiali giudiziari si veda, inoltre, BALZAC, *La pelle di zigrino*, in *La Commedia Umana*, vol. III, trad. it. di G. Buzzì, Milano, Mondadori, 2013, p. 928.

⁶¹ Sul temuto carcere parigino, cfr. BALZAC, *L’Arte di onorare i debiti e pagare i propri creditori senza scuire neanche un centesimo esposta in dieci lezioni*, cit., pp. 109-116.

⁶² Per un approfondimento attuale su tale particolare tipologia di obbligazioni si vedano: F. GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, XX Ed., Napoli, 2021, pp. 605 e ss.; T. DALLA MASSARA, *Obbligazioni pecuniarie. Struttura e disciplina dei debiti di valuta*, Padova, 2012, *passim*; A. MALOMO, *Risarcimento da inadempimento di obbligazione pecuniaria*, Napoli, 2012, *passim*; V. PICCININI, *I debiti di valore*, Milano, Giuffrè, 2012, pp. 76 e ss.

⁶³ Per un approfondimento sulla pratica delle *usuræ*, ovvero del prestito ad interesse, e sul percorso storico-diacronico che, dalla contraria tradizione ebraico-cristiana, ha portato alla legalizzazione della stessa nella Francia napoleonica, si veda, comunque, G. GUIZZI, *op. cit.*, pp. 104 e ss.

⁶⁴ Nella società di cui la “*Comédie humaine*” si fa specchio centrale è, in tal senso, la figura dell’usuraio, magistralmente impersonata nell’olandese Gobseck, avvezzo a concedere credito su pegno o ad interessi altissimi; molto raro appare, infatti il prestito di denaro concesso nei limiti imposti dal legislatore -emblematicamente rappresentato da quello concesso dal dott. Minoret a Madame de Portenduère nell’ “*Ursule Mirouët*”- mentre la pratica dell’usura si mostra, invece, dilagante, come chiaramente indicato anche nell’opera incompiuta di Balzac “*Les petit Bourgeois*”.

anche di istituti -soprattutto la vendita con diritto di riscatto per il venditore⁶⁵ nonché la cambiale tratta ed il pagherò cambiario⁶⁶ - che è la stessa legge a prevedere, seppur per finalità completamente diverse.

Quanto alla prima ipotesi di vendita con possibilità per il venditore di riscattare il bene precedentemente alienato, occorre, infatti, osservare che essa è certamente prevista dal legislatore francese al fine di consentire al medesimo venditore di riavere indietro il bene precedentemente alienato per ottenere una pronta liquidità, non appena le proprie condizioni economiche gli consentiranno di riscattarlo.

Non prevedendo, però, il *Code civil* alcun limite per il prezzo di riscatto né stabilendo alcuna nullità per l'eventuale eccedenza di quest'ultimo rispetto al prezzo di vendita, ben di frequente iniziano a generarsi evidenti squilibri tra il compratore -che acquista a prezzi modici per l'impellente necessità di liquidità della controparte- ed il venditore -che invece si trova dover pagare cifre esorbitanti e spesso anche più elevate dello stesso prezzo di vendita per poter riottenere il bene precedentemente venduto.

Siffatta fattispecie astratta appare perfettamente rappresentata dalla cessione della *parure* di diamanti fatta dalla contessa Anastasie all'usuraio Gobseck, riservandosi la prima il diritto di poterla riacquistare nel termine massimo di tre anni.

La scena appena descritta si intreccia, peraltro, anche con il tema -altrettanto favorevole all'usura- delle cambiali, poiché la nobildonna arriva a vendere i suoi preziosissimi gioielli proprio per evitare lo scandalo suscitato da un eventuale protesto di alcune cambiali da lei ingenuamente accettate, non sapendo (a differenza dello scaltro usuraio, che così ne approfitta) che quegli atti fossero, in realtà, nulli⁶⁷ ex art. 113 del *Code de Commerce*⁶⁸.

Per quanto, invece, riguarda la cambiale -nella duplice forma della tratta e pagherò- sono pienamente evidenti le motivazioni della straordinaria diffusione di tale istituto: in una società, come quella balzachiana, caratterizzata da una legge inesplicabile del piacere che costringe ad un indebitamento continuo e che comporta quell'insaziabile prassi di rimandarne il pagamento per l'avvenire, la cambiale

⁶⁵ Gli articoli del *Code civil* prevedevano, infatti, agli artt. 1659 e ss. la possibilità per il soggetto di cedere beni di cui disponeva, sì da ottenere una pronta liquidità, per poi recuperarli entro un certo termine, restituendo almeno il prezzo ottenuto in precedenza e rimborsando i costi frattanto sostenuti dall'acquirente.

⁶⁶ Sull'origine storica della cambiale si veda, G. CASSANDRO, *Cambiale (premessa storica)*, in *Enc. dir.*, Milano, 1959, vol. V, pp. 827 e ss. Ne sottolinea poi le tre principali ragioni d'impiego -quali: la capitalizzazione d'interessi da parte del prestatore di denaro, la facile cessione del credito da parte del creditore e la sanzione della *contrainte par corps* per il debitore inadempiente- G. GUIZZI, *op. cit.*, pp. 114-120.

⁶⁷ Cfr. BALZAC, *Gobseck*, cit., p. 25, ove l'astuto usuraio afferma che tale atto, nullo in realtà, è "di fatto assolutamente valido, dato che quelle povere donne temono lo scandalo che un protesto provocherebbe in famiglia, e darebbero persino se stesse in pagamento piuttosto che non pagare".

⁶⁸ Tale articolo stabiliva infatti che fosse incoercibile la *lettre de change* sottoscritta da una donna al di fuori dell'esercizio di attività commerciali, in quanto avente valore di mera promessa.

appare, indubbiamente, lo strumento che, per struttura e conformazione, meglio si presta a tali “necessità”.

La cambiale tratta contiene, infatti, l’ordine che il traente dà al trattario di pagare al terzo prenditore una somma di denaro, mentre il vaglia cambiario (o pagherò cambiario) contiene, invece, la promessa fatta dall’emittente di pagare una somma di denaro direttamente nelle mani del prenditore.

Malgrado l’enorme diffusione di tali tipologie, ammettendo ambedue un pagamento facilmente cedibile e temporalmente differito di somme di denaro, l’assenza di specifici limiti imposti dal legislatore finisce, anche in tal caso, per legittimare la previsione di interessi molto elevati e, nella maggior parte dei casi, addirittura usurari.

Di conseguenza, sono moltissimi gli esempi di *lettres de change* e *billets à ordre* contenuti nelle pagine dell’opera-puzzle della “*Comédie humaine*”⁶⁹, specchio cristallino e veritiero di una realtà borghese ove molto raramente si verifica il pagamento immediato ed in contanti⁷⁰ ed ove si conferma vero creditore solo colui che concede -e spesso anche a caro prezzo- denaro per l’avvenire⁷¹.

Emblematica, in tal senso, è certamente la vicenda della contessa de Vandenesse descritta nell’opera “*Une fille d’Eve*”⁷². Spinta, infatti, dall’amore provato per l’arrivista Raoul Nathan, nonché dal desiderio di aiutarlo ad evitare l’arresto per debiti, la nobildonna, aiutata da sua sorella Delfine, riesce a far sottoscrivere all’ingenuo maestro Schmucke tutte le quattro cambiali da diecimila franchi, richieste dalla baronessa Nucingen per l’erogazione del credito⁷³.

⁶⁹ Per tale motivo, G. GUIZZI, *op. cit.*, p. 130 evidenzia che lo stesso Baudelaire, grande estimatore di Balzac, arriverà a definire lo stesso come “l’illustre autore della Teoria della lettera di cambio”.

⁷⁰ Come sottolineato dallo stesso BALZAC, *La cugina Bette*, trad. it. F. De Simone, Milano, 1983 (ristampa 2019), p. 110 “il miglior elogio che si può ricevere dalla bocca di un commerciante sarà sempre: pagava alla consegna”.

⁷¹ Sul punto, emblematica appare la distinzione fatta da Balzac nell’opera “*Le père Goriot*” tra il cappellaio, essere intrattabile per la modicità del prezzo dovutogli, ed il sarto, vero creditore per l’enormità del suo guadagno. In proposito, T. GAZZOLO, *op. cit.*, p. 139 sottolinea infatti che “(...) proprio perché vuole essere pagato immediatamente, il cappellaio non è un creditore, non viene considerato come qualcuno a cui si devono dei soldi. Il sarto è invece *essentiellement créiteur*, e proprio perché non viene pagato, perché ci si indebita con lui fino al punto di non poterlo pagare, ma sempre senza doverlo pagare, perché egli dà credito, rinvia al futuro il proprio saldo”. Inoltre, riguardo eventuali pagamenti anticipati fondamentale appare la prospettiva offerta nell’opera di BALZAC, *L’Arte di onorare i debiti e pagare i propri creditori senza scuire neanche un centesimo esposta in dieci lezioni*, *cit.*, p. 62, ove il Barone Émile de l’Empésé sottolinea -tra le particolari pratiche legate al creditore che un tempo erano in voga- quella di impadronirsi delle cambiali dell’anticipo e di trattenere le stesse come garanzia di pagamento senza l’autorizzazione del prevosto -cioè quel giudice che, conoscendo gli abitanti muniti e sprovvisti di privilegi valutava la necessità di citarli o meno in tribunale- o del voyer -ossia ufficiali di polizia.

⁷² Tale opera balzachiana si può leggere nella trad. it. di I. Zorzi, Bagno a Ripoli, 1995, *passim*.

⁷³ Tale vicenda è descritta, molto più dettagliatamente, da G. GUIZZI, *op. cit.*, pp. 130 e ss, ove l’Autore ha anche modo di evidenziare due aspetti di fondamentale rilevanza sulla disciplina delle lettere di cambio, quali: la forza ed il particolare significato assunto dall’accettazione della cambiale da parte del trattario, poiché essa “rafforza l’aspettativa del legittimo possessore della cambiale che la pretesa sarà soddisfatta”, nonché il rischio dell’applicazione dell’arresto per debiti, misura restrittiva della libertà personale.

La “*Comédie humaine*” di Balzac rivela, così, come neppure la concessione del credito ed i titoli cambiari riescano a sfuggire e a sottrarsi alla bramosia umana che, sottomettendoli al proprio spietato ed egoistico volere, riesce a legittimare attraverso di essi vere e proprie pratiche usuarie, assolutamente contrarie alle nobili finalità (di erogare denaro a chi non ne ha e di consentire pagamenti temporalmente differiti) per cui il legislatore francese li ha introdotti.

Come evidente, tutto è, perciò, assoggettato all’immenso potere del denaro, il vero Re della società borghese al tempo della Monarchia di Luglio, dinnanzi al quale anche il diritto e la legalità⁷⁴ finiscono per inchinarsi⁷⁵.

6. La rilevanza che oggigiorno continuano ad assumere rapporti obbligatori ormai iper-tecnologici, contratti sempre più *smart*, ma anche cambiali avviate alla digitalizzazione⁷⁶ ed interessi usurari ancora dilaganti, mostrano chiaramente quanto l’attuale compagine sociale, non meno della borghesia descritta da Balzac nella sua “*Comédie humaine*”, sia certamente animata dagli stessi desideri di successo e di spietata sopraffazione nonché da un’avida sete di denaro. Le ultime battute del presente scritto non possono, perciò, non esser dedicate ad indagare l’insegnamento che l’opera balzachiana può ancora regalare all’attuale società iper-connessa ed altamente tecnologica: se, infatti, i problemi e le questioni riguardanti i principali aspetti della vita economica, sociale e familiare dell’individuo certamente cambiano e si evolvono, l’essere umano che gli stessi si trova ad affrontare è, tuttavia, sempre lo stesso⁷⁷.

Seguendo, quindi, l’ordine di esposizione degli argomenti precedentemente adottato, appare opportuno evidenziare che tracce di quel rapporto obbligatorio fondato sulla dissoluzione del debito e su un obbligo giuridico ormai ridotto ad un dovere libero sembrano potersi rintracciare sia nel dibattuto fenomeno dell’inadempimento efficiente⁷⁸ sia nel concetto di rischio, ormai pacificamente connesso all’azione stessa del debitore⁷⁹.

⁷⁴ Lo stesso BALZAC, nelle *Illusioni perdute*, cit., p. 637 arriva ad affermare “quante atrocità si nascondono sotto questa terribile parola: la legalità”.

⁷⁵ G. GUIZZI, *op. cit.*, p. 137 sottolinea, infatti, che “il diritto, nell’età della Restaurazione e della Monarchia di Luglio, finisce per rendersi, più o meno inconsapevolmente, strumento al servizio della *loi de l’argent*”.

⁷⁶ La Legge di Bilancio del 2020 ha, infatti, parlato per la prima volta di cambiale digitale: un nuovo titolo di credito dematerializzato che potrà essere utilizzato dalle imprese (e non da persone fisiche) per il pagamento di fatture commerciali.

⁷⁷ Cfr. BALZAC, *Louis Lambert*, Roma, 2017, p. 106, ove si afferma che “per chi vuole essere in buona fede, nulla è cambiato, l’uomo è lo stesso: la forza è sempre la sua unica legge, il successo la sola saggezza”.

⁷⁸ Sul punto si veda, tra gli altri, P. TRIMARCHI, *Il contratto: inadempimento e rimedi*, Milano, 2010, pp. 83 e ss., ove l’Autore, analizzando le molteplici funzioni della responsabilità contrattuale, arriva ad affermare che anche l’inadempimento non vada scoraggiato, laddove procuri al debitore inadempiente un vantaggio superiore al danno dell’altra parte (c.d. inadempimento efficiente).

⁷⁹ In tal senso cfr. F. GAMBINO, *op. ult. cit.*, p. 711, ove l’Autore afferma che “il debito, che attiene a un *quid* di futuro e perciò anima il commercio giuridico, qui entra nel circolo delle infinite possibilità esercitabili”. In ambito finanziario, peraltro, la prassi ha sviluppato veri e propri accordi di gestione del rischio, come quello di “*Risk sharing*” e di “*Risk transferring*” (cfr. F.

Per quanto, invece, concerne il contratto e l'obbligazione che dallo stesso scaturisce, se si può certamente affermare che la maggior parte delle problematiche sussistenti ai tempi di Balzac non potrebbero ad oggi riproporsi grazie a disposizioni codicistiche ben più precise e puntuali a tutela sia del debitore⁸⁰ che del creditore⁸¹, ancora irrisolta ed anzi più accentuata appare, invece, la criticità della c.d. “giustizia contrattuale”⁸².

Sulle conseguenze dell'inadempimento del debitore, inoltre, la lettura più recente del rapporto obbligatorio sotto la lente del principio solidaristico di cui all'art. 2 della Costituzione rende pienamente comprensibile l'abbandono dell'antica pratica dell'arresto per debiti in favore dell'introduzione di una responsabilità meramente patrimoniale del debitore, sancita all'art. 2740 cc. a cui si riconducono i rimedi dell'azione revocatoria e surrogatoria nonché del sequestro conservativo⁸³. Pienamente attuali restano, però, tutti quei sentimenti di vergogna e discredito sociale nonché i tentativi più vari per evitare lo scandalo correlato alla contrazione del debito.

PISTELLI, *Il controllo del rischio finanziario nel contratto*, 2021, pp. 123 e ss.). Per facilitare l'accesso al credito rafforzando le garanzie del creditore, molto attuale è, inoltre, il ricorso ai *covenants* di origine nordamericana (cfr. G. LAURINI, *Nuove garanzie atipiche tra diritto, prassi e meritevolezza degli interessi*, *Il foro napoletano*, 2020, pp. 119 e ss.).

⁸⁰ Come ad esempio le disposizioni che: attribuiscono efficacia generale al rimedio rescissorio laddove vi sia uno squilibrio di prestazioni in cui una parte si sia approfittata dello stato di bisogno dell'altra (artt. 1448 cc. e 1143 del code civil); prevedono la riducibilità d'ufficio ad equità della clausola penale (art. 1384 cc.); sanciscono la nullità delle alienazioni in garanzia, se il debitore non è tutelato contro il rischio che il creditore consegua un bene di valore eccessivo (sui singoli punti, cfr. G. Guizzi, op. cit., pp. 265-266).

⁸¹ Come ad esempio la disposizione di cui all'art. 1229 cc. che prevede la nullità di qualsiasi patto volto ad escludere o limitare preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave nonché di ogni patto preventivo di esonero o di limitazione di responsabilità per i casi in cui il fatto del debitore e dei suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.

⁸² Abbandonata, infatti, l'idea che il contratto possa sempre garantire la formazione di regolamenti equi, laddove concluso in assenza di anomalie individuali, si è avvertita la necessità di aggiornare i meccanismi a difesa della “giustizia contrattuale”: in particolare modo ciò è avvenuto per il caso della contrattazione di massa e dell'abuso di dipendenza economica. In tal senso R. SACCO, *Giustizia contrattuale*, in *Dig. It., disc. priv., sez. civ., agg. VII*, Torino, 2012, p. 535 sottolinea che “l'ottimismo ispirato dalla visione liberista è stato duramente contestato. Il contratto viene concluso in un quadro economico dominato da cento strettoie: a parte le norme legali che incidono sui prezzi, la volontà di produttori monopolisti o oligopolisti, i cartelli, le pratiche restrittive falsano il mercato ed obbligano il consumatore indifeso a strapagare i beni e servizi di cui ha bisogno (...)”. Sottolinea poi l'insufficienza della buona fede per garantire la giustizia contrattuale E. NAVARRETTA, *Il contratto “democratico” e la giustizia contrattuale*, 2016, p. 1274, ove l'Autrice parla di “naufragio dei tentativi di fondare sulla buona fede la costruzione di un generale controllo sostanziale sulla giustizia del contratto”. Sul rapporto tra giustizia e contratto si veda, comunque, G. D'AMICO, *“Giustizia contrattuale” nella prospettiva del civilista*, *Diritti Lavori Mercati*, 2017, pp. 253 e ss.

⁸³ Sui mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale si veda, comunque, F. LAZZARELLI, *Conservazione della garanzia patrimoniale e abusi del creditore*, Napoli, 2015, *passim*. Siffatto tema appare poi estremamente attuale anche in relazione ai creditori del legittimario leso o pretermesso, sfociando, così, nel campo delle successioni; sul punto si vedano, tra gli altri, E. DAMIANI, *Tutela della volontà del testatore, tutela del legittimario e il presunto principio di tutela dei suoi creditori*, in ID. (a cura di), *Profili problematici della successione dei legittimari*, Macerata, 2019, pp. 11 e ss.; G. VULPIANI, *Sulla legittimazione dei creditori del legittimario pretermesso ad agire in riduzione ex art. 2900 cc.*, in *Foro it.*, 2019, 11, I, c., p. 3604 e ss.; P. MAZZAMUTO, *La tutela dei creditori personali del legittimario leso o pretermesso*, Napoli, 2021, p. 81 e ss.

Infine, è opportuno sottolineare che anche nella società attuale è tutt'altro che estirpata la pratica dell'usura⁸⁴ che, lasciato il mezzo più tradizionale della cambiale per adottarne di più innovativi, mostra ampiamente quanto ancora oggi “un debito può dare a un usuraio un potere che lo stesso Re non ha”⁸⁵.

⁸⁴ Sottolinea come ad oggi la pratica dell'usura non riguardi singoli usurai quanto piuttosto miriadi di società finanziarie, evidenziando anche come al posto della cambiale essa avvenga con modalità più moderne come la cessione del quinto dello stipendio G. GUIZZI, *op. cit.*, p. 268. In tema di usura è, poi, piuttosto recente la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 18 settembre 2020 n. 19597 ove la S. C. ha riconosciuto l'applicabilità della disciplina antiusura “anche agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso” e l'applicazione “dell'art. 1815 co. 2 cc., onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224 co. 1 cc., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti”.

⁸⁵ Così BALZAC, *Orsola Mironët*, trad. it. di E. Galletti Rossi, Milano, Edizioni Corbaccio, 1932, p. 175.